

Per i magistrati divieto di iscriversi ai partiti

La Corte costituzionale ha giudicato legittima la previsione del divieto di iscrizione a partiti politici e di partecipazione alla loro attività posto a carico dei magistrati.

► pagina 24, commento ► pagina 12

Ordinamento giudiziario. La Corte costituzionale promuove la riforma Castelli

Per i magistrati divieto di iscrizione ai partiti

Giovanni Negri
MILANO

Il magistrato non deve essere iscritto a partiti politici. Perché l'estraneità «alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica». La Consulta ha così promosso all'esame di costituzionalità una delle norme cardine della riforma degli illeciti disciplinari inserita nel nuovo ordinamento giudiziario voluto dall'allora ministro della Giustizia, era il 2006, Roberto Castelli.

La Corte, con la sentenza n. 224 depositata ieri e scritta da Paolo Maddalena, ha così giudicato infondata la questione di legittimità sollevata dalla sezione disciplinare del Csm che aveva invece sostenuto il contrasto con numerosi articoli della Costituzione. Per il Csm, infatti, la previsione di un divieto rafforzato da una sanzione per la violazione e, inoltre, assimila in un medesimo giudizio negativo l'appartenenza a partiti politici a centri di affari o di potere affaristico. Evidente poi, secondo il Csm, anche il conflitto con l'articolo 18 della Costituzione che vede nei partiti politici luoghi di democrazia e individua la partecipazione alla loro attività come un diritto della personalità.

Tutte argomentazioni che

non hanno fatto breccia nella Corte. Che sottolinea come i magistrati, sulla base della disciplina della Costituzione, devono essere imparziali e indipendenti, valori che vanno tutelati anche come regola deontologica per evitare che si possa dubitare della loro autonomia. Proprio per questo la Costituzione ammette, all'articolo 98, comma 3) che il legislatore possa stabilire per i magistrati limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici. Una conseguenza della delicatezza delle funzioni esercitate.

La Costituzione, quindi, chiarisce la Consulta, se non impone, tuttavia permette che venga istituito per la magistratura (soggetta solo a Costituzione e legge) un divieto di iscrizione a organizzazioni caratterizzate anche dalla presenza di vincoli gerarchici interni. La norma dell'ordinamento giudiziario ha fatto un passo in più e ha anche previsto che costituisce illecito disciplinare per il magistrato, oltre che l'iscrizione, anche la partecipazione sistematica e continuativa all'attività di partito: «l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine».

Ricordata la legittimità costituzionale del divieto anche nei confronti del magistrato che non esercita attualmente funzioni giudiziarie, la sentenza avverte che non è però in questio-

ne il diritto del magistrato a candidarsi, visto che anche questo è soggetto a limitazioni, e poi perché le situazioni a confronto sono diverse. Quanto poi all'assimilazione, sul fronte dell'illecito disciplinare, con la partecipazione a centri d'affare, la Corte spiega che, in questo caso, è stata spinta dall'esigenza di porre una tutela rafforzata dell'immagine di indipendenza del magistrato, che può essere compromessa tanto in un caso quanto nell'altro.

Vanno garantiti i valori di indipendenza e imparzialità



Limite ammesso**■ Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009**

La Costituzione, quindi, se non impone, tuttavia consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni. La norma impugnata ha dato attuazione alla previsione

costituzionale. (...) Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, perché, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica.